

Codice A1815A

D.D. 6 aprile 2016, n. 773

Autorizzazione preventiva in zona sismica 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014. MOTTALCIATA (BI) - Nuovo centro di aggregazione multifunzionale C.A.M. di Mottalciata (BI) Rif. Interno: CA_14_MOTTALCIATA_NUOVO_CENTRO_MULTIFUNZIONALE_CAM.

In data 04/03/2016, Prot. n. 10311/A1815A, il Geom. ZANIN Natalino, in qualità di responsabile del procedimento per conto del Comune di Mottalciata (BI) con sede in Via Martiri della Libertà n. 15, ha presentato al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, denuncia ed istanza di autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 93 e 94 D.P.R. 380/2001 e dell'Allegato "A" della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014 riguardante i lavori in Comune di Mottalciata (BI) avente per oggetto: "Nuovo centro di aggregazione multifunzionale C.A.M. di Mottalciata".

All'istanza è allegato il progetto architettonico redatto dall' Ing. Marco Fauda Pichet con studio in Borgosesia (VC) Via Duca d'Aosta n. 53 e dall'Ing. Silvia Cerutti con studio in Borgosesia (VC) C.so Vercelli N. 121/a ed il progetto strutturale redatto sempre dall'Ing. Marco Fauda Pichet, ed in base al quale è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.9 del 28/04/2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori citati in oggetto.

A seguito della verifica formale sulla completezza della documentazione degli atti progettuali, il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, con nota Prot. N. 12631/A1815A del 17/03/2016 ha attestato la completezza della denuncia e dei suoi allegati, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001, del progetto strutturale esecutivo relativo ai lavori citati in oggetto, ricadenti in zona sismica 4, ed ha comunicato al Comune di Mottalciata (BI) l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014, per il rilascio dell'autorizzazione preventiva.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata e degli atti integrativi pervenuti, il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli ha verificato che, in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la D.G.R. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010 relativa all'aggiornamento e adeguamento delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006);
- Vista la D.G.R. n. 28-13422 del 1 marzo 2010 relativa al differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio piemontese approvata con D.G.R. n.11-13058 del 19/01/2010 e ulteriori disposizioni;
- Vista la D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011, relativa alla D.G.R. n. 11- 13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese;
- Vista la D.G.R. n. 7-3340 del 03/02/2012 relativa alle modifiche e integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011;

- Vista la D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014 relativa all'Individuazione dell'Ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084;
- Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

determina

di autorizzare il Comune di Mottalciata (BI) in premessa rappresentato, esclusivamente ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001, all'esecuzione delle opere strutturali relativamente a quanto previsto nel progetto esaminato avente ad oggetto la denuncia dei lavori di realizzazione "Nuovo centro di aggregazione multifunzionale C.A.M. di Mottalciata", i cui elaborati si restituiscono in duplice copia al richiedente vistati da questo Settore, e:

- di dare atto che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto strutturale in argomento sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009).
- di dare atto che competono al Direttore dei lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto autorizzato.

L'inizio dei lavori deve essere comunicato al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli entro sette giorni dall'avvio degli stessi.

Prima della fine dei lavori, il Comune di Mottalciata (BI) deve provvedere alla comunicazione, al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, di eventuali varianti non sostanziali apportate al progetto già oggetto di denuncia, consegnando la relativa documentazione.

Al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli deve essere comunicata altresì la fine dei lavori, entro sessanta giorni dalla loro conclusione; per le opere soggette all'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 deve essere inoltre allegata la relazione a strutture ultimate, corredata dalla specifica documentazione sui materiali impiegati come previsto dall'art. 65 stesso.

A lavori ultimati deve essere presentata al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, dal Direttore dei Lavori e dal Costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita al progetto approvato, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 19/85.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

A chiusura del procedimento, al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli deve essere consegnato, in due copie originali, il certificato di collaudo previsto dall'art. 67, comma 7 del D.P.R. n. 380/2001, di cui una in bollo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 ed ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 33/2013

Il Dirigente
Roberto Crivelli